

PRONTUARIO

Questo Prontuario è stato redatto con la collaborazione di altre organizzazioni umanitarie e reso disponibile pubblicamente e gratuitamente dal Direttivo del Tribunale popolare della Legge naturale (www.tribunalepopolare.org), Istituto giusnaturalistico, sorto per far riemergere e difendere i diritti naturali inalienabili, spettanti all'uomo vivente (indivisibile corpo umano contenitore di mente spirito e anima), per anni disillusi e negati. In queste note forniremo degli accenni e delle indicazioni per poter approfondire l'argomento trattato, allo scopo di insegnare e divulgare la reale situazione, diversamente da ciò che, per una serie di motivi, inconsapevolmente, accettiamo consuetudinariamente come prassi unica e immutabile. Ogni argomento in esame, per essere esaustivo, avrebbe bisogno di giorni di approfondimento. Ci preme, inizialmente, sollecitare la curiosità del lettore e fornire alcune indicazioni per far comprendere alcuni concetti base, allo scopo di poter rivendicare i propri diritti inalienabili. Prima di iniziare è necessario sottolineare il concetto linguistico, dando il giusto significato alle parole, inteso come mezzo per comunicare reciprocamente, ponendosi nella giusta posizione nei confronti di coloro i quali, consapevolmente o inconsapevolmente, tentano di deviarvi dalla vostra consapevolezza. Questo mini glossario ha lo scopo di fissare dei concetti su determinati specifici vocaboli (disponibili in calce al prontuario) contenenti più significati, talvolta occulti, alla fine di farne, all'occorrenza, un uso corretto scegliendo quelli più appropriati, così da padroneggiare il confronto con l'interlocutore onde evitare qualsiasi genere d'interpretazione e/o manipolazione. Di fondamentale importanza comprendere che le istituzioni, da sempre, raccolgono solo deposizioni verbali, perché sono interpretative. Per esempio, nei Tribunali siamo chiamati in udienza, negli uffici interrogati (la frase di rito con la quale generalmente si apre un verbale è la seguente: "... è comparso innanzi a noi ...". *(Con questa frase ci si riferisce al Diritto dell'Ammiragliato e s'intende la comparsa del natante-nato-nativo-naufrago in porto o all'orizzonte e non dell'uomo vivo e sulla terraferma)*).

CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA

Da secoli i popoli sono considerati "dispersi in mare" ossia incapaci di governarsi, privi di volontà. La mancanza di risveglio massivo crea ostacoli a quanti sono già nel percorso della consapevolezza, quindi dell'autodeterminazione. Affermare che "i Popoli non sono pronti per conoscere il vero" è solo una giustificazione per non assumersi responsabilità al fine di realizzare il risveglio di tutte le coscienze assopite dietro un lavoro certosino e plurimillenario, quanto meno di quelle ben predisposte. Ignorare la realtà della propria condizione e non assumersi la relativa responsabilità comporta la permanenza nello stato di sudditanza perenne delle pseudo istituzioni alle quali, consapevolmente o inconsapevolmente, deleghiamo le nostre responsabilità, permettendo loro di sostituirsi a noi nel governo del nostro corpo e dello spirito. Attraverso la religione abbiamo ceduto la capacità di dedicarci alla spiritualità, attraverso la sanità quella di dedicarci alla nostra salute e, non da meno, per mezzo della cosiddetta giustizia, la risoluzione dei conflitti interpersonali. Così facendo ci siamo spogliati di ogni autorità e l'abbiamo demandata. Intraprendere un qualsiasi nuovo percorso da profani comporta inizialmente una condizione di disagio, d'impotenza, condizione che può risolversi col tempo, coll'aumentare delle competenze, attraverso l'assimilazione di concetti, tecniche, parole e metodi in uso nel settore in questione. La conoscenza porta ad affrontare senza timore qualsiasi situazione e/o avversità, proprio in virtù della consapevolezza di possedere la competenza necessaria per far fronte alle situazioni contingenti. Quando un professionista si rivolge al comune cittadino, suole utilizzare termini inerenti le proprie competenze, in modo da non essere compreso. I linguaggi codificati e comprensibili con facilità solo dagli addetti ai lavori sono quelli utilizzati nell'ambito dello stesso settore. Capiterà quindi di sentire un avvocato che dialoga con un magistrato senza, da profani, comprenderne il significato, un medico con un radiologo con gli stessi risultati, idem per un prete con un chierico, come un commercialista con un segretario. La mancanza di competenze ci pone al di fuori del dialogo e della comprensione dei concetti. Tutto ciò nasce nel XIII secolo, per volontà della famiglia Medici di Firenze, tramite l'organizzazione dei mercanti in Sistemi Privati composti da 5 Gilde (Associazioni, Corporazioni) principali, note come Arti Mediane e 7 minori, note come Arti Minori, ovvero corporazioni versate nell'occulto, pertanto dotate di conoscenze e linguaggi nascosti, riservate solo agli addetti ai lavori. Tra i più importanti, che tratteremo in questo scritto, c'è il linguaggio del Diritto o giuridico o ancora della giurisprudenza,

formato da riti o rituali occulti, preclusi alle masse, con le quali si compie la celebrazione o rito dell'udienza o processo, in quanto di derivazione religiosa; una farsa, un inganno a tutti gli effetti, con il quale si raggiunge il convenuto, ritenuto, a ragione, incapace, quindi bisognoso di essere rappresentato da colui che ha la competenza, in questo caso l'avvocato. In tutto ciò, è di fondamentale importanza documentarsi e rendersi competenti, così da poter dialogare alla pari in ogni circostanza utile e non dare mai nulla per scontato, soprattutto fornire il nostro consenso se non si ha prima ben chiaro il significato delle parole dell'interlocutore, qualunque esso sia! Oggi più che mai, gli organi d'informazione, al soldo di poteri elitari, sono tendenzialmente indirizzati a fornire false notizie e informazioni, precludendo spesso, quasi costantemente, il vero, a discapito degli utenti, mantenendo questi ultimi in una condizione di profonda ignoranza e relativa incompetenza. Inoltre, attraverso programmi "spazzatura" mantengono il livello culturale delle masse molto basso, oltre a plasmare le menti con tecniche di comunicazione auditive e visive, e di controllo mentale, causando dissonanza cognitiva nella vasta platea di pubblico. Sino a poco tempo addietro, le informazioni fondamentali erano tenute occultate alla grande platea e difficilmente reperibili. Oggi la sfrontatezza della classe elitaria, ben conscia del basso livello di consapevolezza del popolo, ha portato a rendere le informazioni facilmente reperibili ma non di dominio pubblico massivo, quindi, reperibili col semplice interesse e impegno, dote spesso assente nella stragrande maggioranza della popolazione. Il risultato di questa diffusa condizione di ignoranza, spesso dettato anche da disinteresse, scarsa volontà, incomprendibilità di termini tecnici, ecc., comporta un livello coscienziale minimo, insufficiente a provocare una reazione appropriata da parte della popolazione. Lo scopo di questo scritto è incrementare e agevolare la diffusione di informazioni utili al risveglio delle coscienze, tramite la comprensione di specifiche dinamiche e l'utilizzo degli strumenti idonei, allo scopo di liberare l'umanità dalla sudditanza plurimillennaria nella quale è stata indotta in maniera subdola quanto efficace. A titolo d'esempio riportiamo la fatidica data del 25 Aprile, giorno in cui si festeggia la ricorrenza della "Liberazione". In realtà tale data rappresenta e rievoca l'inizio dell'Occupazione statunitense, con la quale è stata sancita a tutti gli effetti giuridici e pratici la condizione dell'Italia a colonia U.S. Su questo punto torneremo con fondamentali approfondimenti. Conoscere i dettagli degli avvenimenti storici e i labirinti del Diritto aiuta ad aprire la strada all'autodeterminazione, sia individuale sia collettiva, così da attuare la tanto agognata, vera, Liberazione.

I DIRITTI DELL'UOMO

L'elenco dei diritti dell'uomo, sanciti, tra l'altro, sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (D.U.D.U.), si possono sintetizzare nel "DIRITTO ALLA VITA" (al cibo, all'acqua, alla salute, al riparo, al territorio, alla libertà di movimento, all'autodeterminazione e alla parità di diritti e doveri verso ogni altro essere vivente). La Dichiarazione è riportata nel dettaglio in calce a questo documento.

L'AZIENDA ITALIA

Sin dal 1934 l'Italia è iscritta alla Securities and Exchange Commission (SEC), la corrispondente internazionale della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), ovvero il Registro italiano nel quale sono iscritte tutte le Società. La SEC, ente internazionale, ha sede a Washington D.C. e l'Italia vi è iscritta come ITALY REPUBLIC OF al numero di registro 0000052782, in qualità di Corporazione che investe in borsa grazie ai Titoli Obbligazionari derivanti dagli Atti di Nascita dei cittadini italiani e di cui, questi ultimi, ne sono i "beni" in garanzia. Quindi, l'Italia compare nella SEC insieme ad altre Corporations, operanti nel Diritto privato, quali la McDonald's e la Coca Cola e investe in borsa alla pari di queste ultime. Conseguentemente, i cittadini, erroneamente convinti di far parte di uno Stato sovrano, appartengono di fatto a una sorta di Società per Azioni che li sfrutta in condizione di schiavitù, arricchendosi alle loro spalle. L'illusione della Democrazia è fornita ai cittadini attraverso la farsa/rito delle elezioni (EI = Dio = Saturno = Satana), attraverso le quali si pensa di eleggere i propri rappresentanti che saranno gli eletti chiamati onorevoli, e lo saranno di fatto pur non mantenendo le promesse elettorali, perché hanno agito secondo quanto precedentemente pattuito e indicato all'art. 67 della Costituzione, secondo il quale "Ogni membro del Parlamento ... esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato". Con questo atto della

votazione (voto = promessa), il cittadino si spoglia della propria autorità e la delega al proprio rappresentante. Questo è ciò di cui ha bisogno il sistema per agire, il consenso della popolazione ignara, che fornisce, attraverso le elezioni, il proprio benessere per essere governata, perché ha rinunciato e/o è incapace di governarsi da sé. Conseguentemente i parlamentari rappresentano il Consiglio di Amministrazione della Corporation, i Ministri l'esecutivo e il Presidente è l'Amministratore delegato. Tutti curanti degli interessi aziendali e non di quelli nazionali. A conferma di ciò è utile sapere che il settore finanziario della Corporation Italy Republic Of si trova nella "City" di Londra e non su Roma o comunque su territorio italiano. Gli Stati Uniti d'America sono stati governati per decenni, e sino a poco tempo fa, da un Ente denominato U.S. con sede nel Distretto di Columbia a Washington (Washington D.C./District of Columbia), all'interno del quale ha sede la Casa Bianca, il Pentagono, la Federal Reserve e tutte le altre strutture governative statunitensi. Alla stessa stregua con cui gli U.S.A. e il mondo intero è governato militarmente dagli U.S. con sede a Washington D.C., l'economia britannica e quella mondiale è governata da quella che è chiamata la "City" all'interno del "Miglio Quadrato" presso Londra, dove hanno sede i più importanti ordini professionali del mondo (il riferimento di posta del Ministero del Tesoro italiano vi ha lì la sede), così come la religione è per lo più gestita a livello globale dalla Santa (Satan) Sede (Seed) o "seme di Satana" all'interno della Città del Vaticano, presso Roma. Queste tre entità, dotate di sovranità propria e relativa condizione diplomatica, formano la triade, uno dei numerosi livelli di controllo globale dell'umanità, di cui il Papa è il massimo rappresentante e calzante la Tiara o tripla corona (triplo potere).

PASSAGGIO DA STATO SOVRANO A CORPORAZIONE

Mentre le S.p.A. sono formate da Soci, una Corporation è formata da Enti (nel caso italiano, per esempio, da Comuni, Province, Regioni, Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro, Catasto, Motorizzazione, Prefetture, Forze dell'Ordine, ecc.), tutti Enti di Diritto privato, registrati con tanto di DUNS Number (Partita IVA internazionale), a conferma del fatto che la Repubblica italiana è una Corporation ad interesse privato, e come tutte le aziende, volta esclusivamente al profitto. Se così non fosse i cittadini godrebbero di un emolumento periodico, alla pari dei dipendenti pubblici (non significa che sono pubblici ma che sono rivolti al pubblico), perché tutti contribuiscono a rendere efficiente una Nazione. Invece, ad essere remunerati sono solo i dipendenti dello Stato, alla pari di ciò che avviene in qualsiasi altro settore privato dove gli impiegati pubblici sono equiparabili ai dipendenti delle aziende e i cittadini ai clienti. Per di più, i cittadini (clienti) pagano i servizi (beni in vendita). Da più di un secolo circa gli U.S. e il dollaro statunitense hanno fatto da Paese e Moneta trainante nel Mondo. Prima del 1913 la Banca Centrale Americana era di diritto pubblico. A lungo ambienti finanziari occulti avevano tentato, invano, di privatizzare la Banca Centrale Statunitense fintanto che una parte onesta dei finanziari si era opposta a tali piani. Ciò durò sino all'eliminazione certosa di tale fazione contraria ai progetti di un ristretto gruppo di faccendieri. Ciò avvenne col piano orchestrato sul transatlantico Titanic, durante il suo viaggio inaugurale dalla Gran Bretagna verso gli Stati Uniti con a bordo esponenti dell'alta finanza internazionale contrari alla privatizzazione della Banca Centrale Americana. La sciagura, pianificata nei dettagli, portò alla scomparsa della corrente opponente (Benjamin Guggenheim, Isa Strauss e John Jacob Astor) a seguito dell'affondamento del piroscafo avvenuto alle ore 23:40 di domenica 14 aprile 1912 durante il viaggio tra Southampton e New York, quando un'imbarcazione speronò il Titanic, come riportato dall'allora giovane emigrante italiano Raimondo Vitillo, nato ad Ariano Irpino il 14 maggio 1888 e deceduto a 88 anni nella sua città natale, che al momento dell'impatto si trovava, da solo, intento a fumare una sigaretta sul ponte allo scoperto. Alcuni finanziari complici, tra cui il costruttore J.P. Morgan, evitarono l'imbarco all'ultimo momento, consci del destino funesto del transatlantico, salvandosi da morte certa e potendo così, solo un anno dopo, portare a compimento i loro piani volti alla privatizzazione della Federal Reserve statunitense. Il famoso capitalista Mayer Amschel Rothschild disse: "Datemi il controllo della moneta del Paese, che è molto più importante della funzione di legislatore". Questa frase raccoglie tutto il significato del potere che le Banche private hanno assunto nei confronti dei Governi di quasi tutto il Globo. Difatti, le Banche Commerciali o Centrali che stampano moneta dal nulla e la prestano agli Stati con gli interessi, rendendo questi ultimi eterni debitori, essendo che il debito è intrinsecamente inflazionistico, quindi, inestinguibile e

perennemente in crescita. L'intera finanza globale è gestita praticamente da speculatori senza scrupoli. Nel corso della storia, e in particolar modo nell'ultimo secolo, si è potuto constatare come l'alta finanza abbia prima voluto e provocato poi finanziato interi conflitti regionali e mondiali, fornendo prestiti ad entrambe le fazioni in conflitto, determinandone anche vincitori e sconfitti. Inoltre, al termine dei conflitti i debiti degli Stati continuano ad aumentare a causa dei prestiti chiesti per la ricostruzione. Le elargizioni con tanto di interessi da una parte e la mancanza di liquidità dall'altra, provocarono la grande crisi pilotata del '29, quando gli Stati furono costretti a dichiarare il fallimento e furono così sostituiti dalle Corporazioni, che rilevarono il debito e cominciarono a produrre ricchezza attraverso ciò che considerarono i loro beni in garanzia, ovvero i cittadini e la loro relativa capacità di produzione. Tutte le crisi finanziarie da allora in poi sono state effettuate con le stesse metodiche, compresa quella attuale, ossia con la frode a monte. Il Vaticano, che comunque ha sempre manovrato dietro le quinte e garantito con la sua ricchezza ogni grossa operazione speculativa internazionale, si offrì garante degli Stati falliti in cambio dell'oro che questi potevano racimolare (il famoso "oro alla Patria" degli anni '30). Fu così che la trasformazione definitiva degli Stati in Corporations commerciali avvenne senza grandi ostacoli, causando la sudditanza dei cittadini (dipendenti) che, con il proprio futuro lavoro, avrebbero garantito il recupero del debito (inestinguibile) "onorando" gli impegni pregressi e il debito originario. Con la legge 20 giugno 1871, n. 297, divenne obbligatoria la registrazione dei neonati presso gli uffici anagrafici dei Comuni, così da garantirne il censimento. A partire dal 1934, anno in cui l'Italia entrò a far parte della SEC, fondata l'anno precedente, gli atti di nascita divennero dei titoli finanziari coperti dalla garanzia del lavoro del futuro lavoratore. Ciò permise al governo italiano di garantirsi i capitali necessari, sui mercati finanziari internazionali, legati alla produttività dei propri cittadini. Da quel momento in poi gli uomini furono considerati merce e come tali trattati (nella SEC i neonati sono indicati come "Cuccioli di animali"). Da notare che ancora oggi la situazione è invariata, anzi peggiorata!

IL DIRITTO MARITTIMO

È opportuno fare una premessa. Le norme corporative si riferiscono al Diritto canonico, al Diritto romano e al Diritto marittimo. Vedasi i termini navata-nave, parto-porto, nato-natante, banca-banchina, flusso di cassa-flusso delle acque, conto corrente-acqua corrente. Nella lingua inglese molti termini terminano per "ship" che significa nave, es. consulship, friendship leadership partnership, ecc. Secondo il Diritto marittimo, colui che trova una imbarcazione senza equipaggio ne può rivendicare le spese di recupero e può ottenerne anche la proprietà o, se l'equipaggio di una imbarcazione chiede soccorso, colui che si presta a fornire aiuto può rivendicare i diritti sullo scafo e sul suo contenuto. Alla stessa stregua, il neonato (natante) che fuoriesce dalle acque "salate" materne (acque marittime), se non rivendicato dalla legittima proprietaria (partoriente = porto del varo), diviene di proprietà di colui/ei che ha trovato il "bene" (ostetrica e/o medico = pubblici ufficiali di governo) e lo ha rivendicato (attestazione di nascita) oppure, se la partoriente chiede soccorso (taglio cesareo), il personale medico, tramite la documentazione sanitaria e per conto del lo Stato, rivendica i diritti sul bene (neonato) e la madre perde la totale proprietà del proprio figlio/a.

L'ATTO DI NASCITA

Al momento dell'iscrizione sui pubblici registri si crea una trasformazione della realtà, acquisendo, con l'inganno da parte dello Stato, la proprietà del bambino/a, che sarà affidato ai genitori per la cura e il mantenimento, investiti di responsabilità genitoriale, secondo le norme dettate dal Disponente (Stato). Si crea altresì un artefatto giuridico, un fantoccio o uomo di paglia (strawman), soggetto fallito (di proprietà altrui ed eterno debitore perché accollato di un artificioso debito pubblico). Questo nuovo soggetto giuridico viene affibbiato al neonato/a, che indossando inconsapevolmente la maschera della "persona", da uomo/donna vivente, titolare di crediti universali, si trasforma nel garante del soggetto giuridico in condizione fallimentare e oberato di debiti, che la persona fisica dovrà risarcire. Conseguentemente, l'uomo/donna vivente, rivestito/a della veste di persona fisica, si troverà costretto/a per l'intero arco della propria vita a lavorare (labor = fatica) per ripagare, tramite le imposte, un debito inestinguibile perché intrinsecamente inestinguibile e schiavizzante. In pratica, con la registrazione anagrafica è avvenuta una cessione inconsapevole della proprietà del fanciullo/a

nei confronti della Corporation spacciata per Stato, non più titolare di diritti ma soggetto a doveri, eterno debitore (debito = peccato / debito originario = peccato originale) sia dal punto di vista amministrativo sia penale. L'ignoranza dei genitori comporta, quindi, la cessazione dei diritti di proprietà del proprio figlio/a e conseguente perdita della patria potestà, che, come abbiamo visto, si trasforma in responsabilità genitoriale sotto stretto controllo del nuovo proprietario (la Corporation), che può intervenire a proprio giudizio sull'educazione del bambino (amministrazione del bene) e, se non si rispettano le sue linee guida, può giungere anche alla sottrazione del bambino/a ai genitori. Sulla colonna destra della Parte I Serie A dell'Atto di Nascita si può leggere che un tale signor Mario Rossi "dichiarante" compare innanzi l'Ufficiale di Stato Civile dove, alla presenza di due testimoni, dichiara la nascita, in un determinato momento, presso una determinata località e da una tale puerpera, di un bambino di sesso maschile/femminile a cui attribuisce un nome. Da tener presente che non compaiono mai le figure dei genitori, i termini padre e madre non sono indicati, e chi notifica la nascita è un dichiarante, non il padre (può essere un individuo diverso dal padre biologico, per esempio un testimone della nascita). Di conseguenza, se la madre non ne rivendica la proprietà entro il periodo di tempo indicato dalla legge, il "bene" risulta di proprietà di chi l'ha trovato, ovvero la prima figura con la quale in neonato è venuto a contatto, quindi, l'ostetrica, che, essendo ufficiale di Stato, fa sì che quest'ultimo ne entri in possesso rivendicandone la proprietà. A conferma di ciò si può notare che l'Ufficiale dichiara che il bambino non gli viene presentato ma della di lui nascita si è accertato tramite il certificato rilasciato dall'ostetrica o dal medico. Infine, dichiarante e testimoni, attraverso la propria firma, affermano di fatto che è nato un bambino di cui non si conoscono i genitori e, se il dichiarante è il padre, che erroneamente crede di attuare il riconoscimento del proprio figlio, ne accetta l'assunzione di responsabilità della custodia e cura. Contemporaneamente, sull'altra colonna, separata da una riga continua che scinde i contenuti tra le due sezioni, "nasce" il soggetto giuridico/persona fisica Rossi Mario di cui il dichiarante ne diviene l'affidatario. La conseguenza di una registrazione scorretta e faziosa comporta che quando un bambino viene tolto alla famiglia, legalmente si attua la sottrazione dell'affidamento, a conferma che il bambino è affidato ai genitori ma non è di loro proprietà, bensì dello Stato. Nella mancata menzione dei genitori sull'Atto di Nascita, quindi, non si riconosce nemmeno la linea di sangue. Praticamente il neonato risulta essere nella condizione di un orfanello. Il comune, che attraverso l'Atto di nascita ha creato i soggetti giuridici associati al neonato, trasmette la documentazione alla Prefettura (Ente amministrativo) e contemporaneamente l'Agenzia delle Entrate assegna al soggetto giuridico debitore il relativo Codice fiscale, di cui il bambino risulta, vita natural durante, il compensante.

LA SOVRANITÀ

Questo concetto, o stato dell'essere, si riferisce ancor prima che alla comunità, al singolo individuo, perché quest'ultimo è la componente fondamentale dell'insieme che concorre a formare la comunità stessa. L'individuo è pre-giuridico, ossia è presente su questo piano prima della comparsa di qualsiasi norma o codice. Sarebbe come credere che Pinocchio possa imporsi su Mastro Geppetto o ritenere plausibile che la carrozza possa procedere i cavalli. L'Uomo nasce libero e creditore e tramite un artificio e raggirò diviene schiavo e debitore. È ingenuo credere che l'uomo possa essere assoggettato alle norme senza previo consenso, o peggio se queste sono contro il buon senso o contro natura. Le uniche Leggi che l'Uomo è tenuto a rispettare sono quelle che rientrano nel Diritto naturale. Ciò comporta che nessun individuo può sovrastare un proprio simile. Ancora meno può farlo un ente, istituzione, apparato, o similari, enti non tangibili, privi di sostanzialità, salvo la manifestazione, tacita o espressa che sia, del proprio consenso, secondo il proprio libero arbitrio. Condizione che spesso viene a mancare per prassi, usi e consuetudini di convinzioni e comportamenti omologati, conformati e sottomessivi. L'Uomo beneficia di molteplici benefici, tra cui il diritto alla vita che gli appartiene per diritto divino, che garantisce la disponibilità illimitata di tutte le risorse che il pianeta sul quale vive gli offre. Il diritto alla vita comprende un'esistenza decorosa, composta da bisogni essenziali quali il cibo, il vestiario, il riparo, il libero movimento senza limiti territoriali di sorta, tanto meno imposti da convenzioni arbitrarie quanto disumane. La classe elitaria plurimillennaria, che si interpone nel dominio dell'Umanità da tempo immemorabile, ben conscia delle leggi universali infrangibili e non potendo agire direttamente sull'Uomo senza violarne il libero arbitrio ha, sapientemente e in maniera subdola, orchestrato la trappola per far sì che fosse l'Uomo stesso

a cadere nel tranello, acconsentendo alla propria sudditanza, spogliandosi del proprio potere e autorità. Il potere ha escogitato diversi sistemi per raggiungere il proprio scopo, tra cui, uno in particolare, assai sibillino, è quello di aver convinto l'essere divino, che vive la propria esperienza sulla Terra, di credersi solo ed esclusivamente un corpo, inducendolo a ritenere o dimenticare la sua origine divina ed eterna. Elemento ancor più subdolo è stato quello di convincere l'Uomo di essere un nome e portarlo a identificarsi in esso. Nel dettaglio, per ingannarci, raggirarci e manovrarci a piacere, hanno creato dei costrutti/soggetti giuridici non tangibili, privi di sostanzialità, del tutto inesistenti, le cosiddette persone (dall'Etrusco = maschere). Questi soggetti si identificano e si distinguono per mezzo del nome e cognome e del modo in cui questo è trascritto. Es.:

MARIO ROSSI	=	Soggetto giuridico (prettamente amministrativo/finanziario)
Mario Rossi	=	Persona fisica (creditrice)
Mario ROSSI	=	Persona fisica (debitrice)
mario rossi	=	Uomo vivente* (non riconosciuto nel Diritto)

L'Uomo vivente non è considerato nella giurisprudenza per i motivi suddetti, non potendo nessun uomo avere potere e predominio su di un suo simile. Nessuna norma interna del Diritto positivo si riferisce all'Uomo vivente, ma sempre alla Persona, ossia all'artefatto/soggetto giuridico. Unica figura, quest'ultima, che può essere amministrata da altrettante figure/maschere del grande teatro dell'inganno e della menzogna, e che con l'Uomo/Donna vivente non hanno alcuna relazione reale. L'Uomo nasce senza nome, anche se si dovrebbe parlare di appellativo (da cui deriva il termine appello usato a scuola), in quanto il nome è relegato alle cose e agli animali. L'appellativo è un suono fonetico composto da vocali e consonanti che i genitori scelgono al fine di richiamare l'attenzione del proprio figlio, null'altro! Nessun bambino nasce col proprio appellativo tatuato sulla pelle. A questo punto sarà sufficiente convincere la gente, a partire dalla più tenera età, sulla bontà di questo assunto, facendola identificare in una funzione/finzione giuridica e l'inganno è compiuto!

IL SOGGETTO GIURIDICO

Crede che il SOGGETTO sia chi compie l'azione, come è insegnato a livello scolastico, non è corretto! SOGGETTO equivale ad ASSOGGETTATO o SOTTOMESSO alla GIURISPRUDENZA, di conseguenza, tenuto ad osservarne le norme. Il cittadino, per esempio, è un soggetto, un artefatto giuridico, uno status (sudditanza) che, come tale, può essere acquisito o perso o anche modificato. L'uomo vivente "ricomparso dalle acque", diversamente dal cittadino "disperso in mare", ha il solo dovere di rispettare le leggi naturali, con piena responsabilità e secondo il proprio libero arbitrio.

LA PERSONA FISICA

La PERSONA (dall'etrusco = maschera "teatrale", fatta in legno, usata da greci e romani come cassa di risonanza sui teatri, e anche = previo accordo) è quindi la maschera che rappresenta un personaggio sul palcoscenico della vita quotidiana, conseguentemente, teatranti che rivestono una parte, un ruolo, diversamente dall'uomo vivente reale. Dal momento che la Repubblica italiana è una corporazione dedita al commercio di titoli obbligazionari, di cui le persone umane ne sono i beni in garanzia, il soggetto giuridico corrispondente, trascritto a caratteri maiuscoli, è sottoposto alle norme di diritto internazionale del commercio o UCC (Uniform Commercial Code), ed è soggetto all'amministrazione di un altro soggetto giuridico, la cosiddetta persona fisica, in qualità di legale rappresentante (responsabile personalmente).

IDENTIFICARSI

Definiamo il significato della parola "identificazione" nel linguaggio latino: IDEM-FIERI (DIVENIRE IL MEDESIMO), composta da IDENTI [co] e FICARE che sta per il Latino FACERE – FARE o anche IMMEDESIMARSI. Comprendere due o più posizioni contemporaneamente. L'atto dell'identificazione comporta quindi l'immedesimazione nel SOGGETTO GIURIDICO, pari alla sua sostituzione, con conseguente dequalificazione della propria condizione di uomo/donna vivente e accettazione della nuova veste di soggetto sottomesso alle norme del sistema corporativo di natura

privatistica e da questo amministrato e giudicato. La persona fisica (debitrice) è colei che risponde della gestione del soggetto giuridico, secondo i termini e i modi stabiliti dalla corporazione.

IL CONSENSO

Inconsapevolmente si fornisce il proprio consenso ad essere amministrati quando:

- 1) si consegna un documento di riconoscimento (cartellino aziendale), identificandosi nel SOGGETTO GIURIDICO ivi indicato. Nel momento in cui si consegna la tessera nelle mani dell'agente corporativo si attesta di essere il soggetto giuridico indicato sulla tessera, implicando l'amministrazione su di sé, quindi, il controllo sull'individuo.
- 2) si declinano (dal lat. *declinare*, comp. di *de-* e *clinare* "chinare, piegare" - o anche piegare, volgersi verso il basso) le proprie generalità su richiesta di un agente corporativo, riferite al soggetto giuridico di proprietà e amministrazione della corporazione stessa. Anche in questo caso la pronuncia del nome e cognome è riferita al SOGGETTO GIURIDICO.

In questi casi, e altri paritetici, si è assoggettati alle regole della corporazione, dietro spontaneo, consapevole o inconsapevole, consenso. Tutto ciò palesa incontrovertibilmente il *modus operandi* del sistema, e dimostra che i diritti umani sono disattesi su coloro che non sono a conoscenza della propria condizione giuridica reale e che utilizzano arbitrariamente, per quanto inconsapevolmente, un soggetto giuridico di altrui proprietà.

IL CITTADINO

Il cittadino, contrariamente all'uomo vivente e reale, non è libero e sovrano, tanto meno lo è il popolo. Il cittadino è una persona fisica (soggetto giuridico) e come tale soggetta a governo, perché ritenuta incompetente, incapace e bisognosa di essere amministrata. Le norme interne di uno Stato sono sempre riferite alle persone, mai agli uomini viventi, questi ultimi non sono e non possono essere contemplati nel Diritto. Negli uffici pubblici e nelle aule di "giustizia", i diritti umani non sono rivendicabili dai cittadini. In quei luoghi vige il diritto interno (corporativo), sottoposto al Diritto dell'ammiragliato (belligerante). La Costituzione, mai sottoposta e referendum popolare e mai realmente applicata, è riservata alle persone umane e inapplicata nei confronti dei cittadini. Solo con l'attributo di uomini viventi è possibile evocare a sé i diritti umani. Il punto chiave è quindi il cambio dello status giuridico! La conferma di ciò arriva dal trattamento riservato agli extracomunitari che sbarcano sulle coste italiane, titolari di diritti superiori a quelli degli italiani stessi, perché, a differenza di questi ultimi, arrivano con l'attributo di uomini viventi e come tali considerati. La prova di quanto sopra esposto è riconducibile alla frode del debito originario (peccato originale), occultata sull'Atto di Nascita anagrafico comunale. Abbiamo già avuto modo di approfondire l'argomento ed esserci resi conto di quanto subdola sia la trama contro l'intera umanità.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (D.U.D.U.)

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle sei lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile, usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè spagnolo, inglese, russo, arabo, cinese e francese.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Preambolo. Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'ASSEMBLEA GENERALE

proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

TERMINI

Affidavit: affidavit = "ha giurato sotto giuramento". Da affidare = "confidare" e relativo ad affido = "giurare (un giuramento)". Una DICHIARAZIONE o ATTESTAZIONE di fatti scritta o stampata, resa volontariamente (senza costrizione), confermata da giuramento o affermazione della parte che la fa davanti a un ufficiale avente l'autorità di amministrare tale giuramento che poi si attesta per iscritto come allegato all'atto di notorietà di aver assistito al giuramento o all'affermazione.

Canone: dal greco antico κανών (kanón) che significa "asta di misura, standard per carpenteria/edilizia". Quindi, una traduzione letterale dal greco antico è lo "standard del falegname", un'ovvia associazione alla falsa affermazione di Gesù di essere un falegname come inizialmente creato dal CULTO ROMANO nella liturgia della CHIESA CATTOLICA dal XII secolo in poi. La parola fa risalire il suo uso in greco antico all'ebraico קנה (qaneh) = "canna" e all'accadico qanū = "canna". Nell'uso legale comune, un "canone" rappresenta una legge della CHIESA CATTOLICA.

Capitus diminutio maxima: falsificazione latina del XIX secolo introdotta deliberatamente nei primi dizionari di diritto per proteggere l'uso della denominazione MAIUSCOLE e scoraggiare la sua pratica più ampia. La frase rivendica il significato "La più alta e completa perdita di status attraverso la CAPITALIZZAZIONE" e lo attribuisce alla presunta antica legge romana pre-vaticana di nominare gli schiavi in CAPITALI. Contrariamente a fuorvianti resoconti storici, le scritture bicamerale (MAIUSCOLO e MINUSCOLO) note come MAIUSCOLA e MINUSCOLA non apparvero ufficialmente nelle lingue europee fino all'arrivo della stampa nel XV secolo, né la parola CAPITALE aveva il suo significato in termini di lettere.

Capitus diminutio minimi: falsificazione latina del XIX secolo introdotta deliberatamente nei primi dizionari di diritto per proteggere l'uso della denominazione MAIUSCOLE e scoraggiare la sua pratica più ampia. La frase rivendica il significato "La più bassa, minima perdita di status attraverso la non CAPITALIZZAZIONE" e lo attribuisce alla presunta antica Legge Romana pre-Vaticana della scrittura bicamerale (MAIUSCOLA e MINUSCOLA) nota come MAIUSCOLA e MINUSCOLA. Tuttavia, la Roma pre-vaticana non aveva un sistema di scrittura bicamerale formale, solo lettere maiuscole e corsivo quotidiano in cui non si applicavano regole formali per la maiuscola. In GIURISPRUDENZA, MAIUSCOLO i nomi hanno privilegi e poteri speciali, quindi i nomi minuscoli hanno poca o nessuna autorità, l'esatto opposto del significato della contraffazione.

Cittadino: un soggetto legalmente riconosciuto o cittadino di uno stato o di un Commonwealth, nativo o naturalizzato. Un abitante di un particolare paese o città. Un membro di uno stato. Una persona nativa o naturalizzata che deve fedeltà a un governo e ha diritto alla protezione da esso. Un "cittadino" è spesso interpretato come un membro alla pari di una società. Tuttavia, la cittadinanza può anche implicare diritti minori rispetto ad altri all'interno della stessa comunità.

Corpo: servitore di una Mente Illuminata e se usato come termine per descrivere un Homo Sapiens implica l'assenza di Ragione e Mente.

Corporation: l'etimologia di "corporazione" deriva dalle due parole latine cinquecentesche: "corpus" che significa "corpo (morto)"; e "ater/atio" che significa "diritti funerari, oscuro, cupo o lugubre"; Pertanto "corporazione" significa letteralmente "un'associazione di uno o più che esercitano i diritti funebri associati ai rituali di sepoltura dei cadaveri". Dal 18th Century Corporation inglese significa "AZIENDA INCORPORATA per fare affari". A differenza di un CORPORATE o un COMPANY, l'invenzione della finzione giuridica conosciuta come una società ha permesso a un corpo di utilizzare la preesistente CARTA di una COMPANY superiore per registrarla come filiale - eliminando efficacemente la necessità di una nuova e unica CARTA per essere designata per ogni nuovo corpo. Inoltre, le corporazioni potevano registrare le proprie filiali, creando potenzialmente lunghe catene di enti tutti appartenenti a superiori entità fino all'entità finale titolare di una CARTA valida. Oggi, oltre il 99% delle IMPRESE e delle AZIENDE sono in realtà Società sussidiarie di Società partecipate stesse non aventi CARTA originale, ma titolari di diritti legali in virtù del fatto di essere FILIALI REGistrate di un ente in ultima analisi titolare di una CARTA valida e riconosciuta.

Delega: [derivazione di delegare]. Il delegare, e l'atto con cui si delega. In particolare, nel linguaggio politico e amministrativo, il trasferimento da un organo superiore ad altro organo subordinato di determinate funzioni (funzioni delegate). Termine usato nella pratica, in luogo di mandato e di procura, per indicare il conferimento di una rappresentanza e l'atto stesso (o, più concretamente, lo scritto) con cui vengono conferiti l'incarico e la capacità di agire in vece propria. Con senso più astratto, istituto di rappresentanza politica mediante il quale i rappresentati conferiscono un mandato, cioè una serie di istruzioni, a un rappresentante che, in teoria, si dovrebbe scrupolosamente attenere ad esse.

Delegare: [dal latino delegare, composizione di de- e legare “mandare con qualche incarico”, derivazione di lex legis “legge”]. Incaricare qualcuno di compiere qualche atto in propria vece. Affidare ad altri l’esercizio di funzioni o poteri propri. Affidare un incarico.

Diritto comune (Common Law): dal 14° secolo l'uso inglese in seguito alla formazione dei Commons dal 1377 "il terzo stato del popolo inglese rappresentato in Parlamento". Pertanto, il popolare (ma scorretto) significato di Common Law fu assunto come "la LEGGE del popolo". In senso strettamente letterale, il significato etimologico corretto di common law è definito più accuratamente come "le leggi per affidare, impegnare un onere, dovere pubblico, servizio o obbligo", completamente opposto all'errata interpretazione popolare della frase. Il principale fondamento procedurale della Common Law fin dal suo inizio rimane il falso diritto romano che era il DIRITTO VENEZIANO (più comunemente noto come DIRITTO MARITTIMO e/o DIRITTO DELL'AMMIRAGLIATO) introdotto nel 12° e all'inizio del 13° secolo durante la creazione della più alta PERSONALITÀ legale sotto il Common Law, la SANTA SEDE (Mare). Quindi, secondo il diritto romano corrotto del CULTO ROMANO uomini e donne viventi sono considerati NAVI soggetti alla GIURISDIZIONE del SEE (Mare) con la FILIGRANA di tutte le nazioni con riconoscimento diplomatico (CONCORDATS) del SEE (Mare) posta sul picco della montagna più alta, quindi tutta la terra è "Sotto il mare" e PROPRIETÀ del SEE (Mare). Tuttavia, in molte GIURISDIZIONI, come nel DIRITTO DOGANALE è anche accettato come parte del Common Law fornendo così un certo RILIEVO. Alla fine del XVI e all'inizio del XVII secolo, la Common Law fu ulteriormente modificata con l'introduzione delle FICCTIONS LEGALI, della PROCEDURA LEGALE e dei PRECEDENTI incorporati nelle opere costruite dai gesuiti e inserite nella cultura popolare e nelle opere teatrali. Oggi, la Law è erroneamente e volutamente definita come "La legge stabilita, per precedente, da decisioni giudiziarie e stabilita all'interno di una comunità".

Diritto romano: nome comune per DIRITTO CANONICO. Un falso formato per la prima volta dal CULTO ROMANO nell'XI secolo rivendicando alcune massime e precedenti fittizi dell'antica Roma che collocano falsamente il CULTO ROMANO al di sopra di tutto il DIRITTO secolare. Deliberatamente e falsamente rivendicati da TRIBUNALI asserviti alla CURIA del CULTO ROMANO come attinenti alle leggi dell'antico Impero Romano. Il principale fondamento procedurale del falso diritto romano era il DIRITTO VENETO (più comunemente noto come DIRITTO MARITTIMO e/o DIRITTO DELL'AMMIRAGLIATO) introdotto nel XII e all'inizio del XIII secolo durante la creazione della più alta PERSONALITÀ giuridica sotto il DIRITTO COMUNE - SANTA SEDE (Mare). Quindi, secondo il diritto romano corrotto dal CULTO ROMANO, uomini e donne viventi sono considerati NAVI soggetti alla GIURISDIZIONE del SEE (Mare) con la FILIGRANA di tutte le nazioni con riconoscimento diplomatico (CONCORDATS) del SEE (Mare) posta sul picco della montagna più alta, tutta la terra è quindi "Sotto il mare" e PROPRIETÀ del SEE (Mare). Poche e massime del Culto del diritto pre-romano sopravvivono fino ai nostri giorni nella LEGGE COMUNE.

Essere umano: dal latino Humanus = “un uomo o una donna minore/inferiore [forma di vita di livello 6 (autocosciente)] definito giuridicamente come un animale e/o mostro in quanto distinto dall'antico termine romano (pre-Vaticano) homo = uomo”. Una regola fondamentale del diritto del XIV secolo che descrive una finzione giuridica fondamentale, ovvero la nozione di una forma di vita inferiore di Livello 6 (autocosciente) come animale (come definita dal Decreto Pontificio) e quindi non soggetta alle leggi delle forme di vita libere di Livello 6 (autocosciente), ma alle leggi della proprietà. La decisione di creare una seconda parola per Homo (uomo), che denota un uomo "animale" inferiore, è stata cruciale per l'attuazione legale della tratta mondiale degli schiavi vaticana del XIV secolo, per superare le questioni di legalità e moralità della tratta vaticana degli schiavi. Pertanto, le popolazioni indigene non battezzate venivano legalmente definite "umani", quindi animali. Legalmente, il nome di un umano deve essere sempre in MAIUSCOLO per identificare quell'individuo come proprietà distinta da un vita libera di livello 6 (consapevole di sé).

Giuramento: un solenne appello al Divin Creatore mediante l'invocazione e la presenza di almeno due testimoni che un pronunciamento è vero o una promessa vincolante.

Identificarsi: [dal latino medievale identificare, composizione di identicus “identico” e tema di facere “fare”]. Giudicare identico, far coincidere mentalmente l'essenza o il complesso delle qualità di due o più oggetti. Essere identico ad altra cosa o poter essere considerato tale. Considerarsi uguale o tutt'uno con un'altra persona; immedesimarsi, soprattutto nella finzione scenica: attore che riesce veramente a identificarsi col (o nel) personaggio interpretato.

Individuo: nel suo significato più generale, la parola INDIVIDUO indica ogni singolo ente in quanto distinto da altri della stessa specie. In particolare, in biologia, è un individuo ogni organismo vivente, animale o vegetale, che non può essere suddiviso senza che perda le sue caratteristiche strutturali (il complesso di tutti gli individui che hanno le stesse caratteristiche costituisce una specie). In particolare, nel linguaggio comune, la parola individuo indica l'uomo, considerato genericamente in una rilevazione statistica o come singolo elemento di una collettività.

Legge: dal 3° secolo a.C. latino *lāres* = "un gruppo di antiche divinità romane (dei) che definiscono attività localizzate, costumi e pratiche accumulate nel tempo tra cui (ma non solo) casa, famiglia, stato, mare, terra e viaggi"; *lārs* in inglese antico del XII secolo = "una raccolta di dottrine, usanze e pratiche comuni accumulate nel tempo; e l'insegnamento di tali usanze"; dopo il 16th Century Middle English, *lore/law* = "Una raccolta di regole (dottrine), costumi e pratiche (accumulate nel tempo) che ingiungono o proibiscono determinate azioni; anche le singole regole stesse". Contrariamente alle informazioni fuorvianti, l'antico sistema giuridico romano non ha mai considerato i costumi dei *lāres* diversi dalla dottrina religiosa e dalle antiche superstizioni (stregoneria). Invece, l'Impero Romano fu fondato su *lēx/lēgis* (statuti) e successivamente (sotto Costantino) *illex* (statuti universali). I moderni sistemi giuridici occidentali delle nazioni sono quindi basati su *lāres* inferiori - dottrine e concetti religiosi disegnati dal Culto Romano - mentre il Culto Romano riservava la struttura formale di *lēx/lēgis* superiori sotto forma di patti e accordi come Concordati, Concili Ecclesiastici Ufficiali e Bolle Pontificie.

Legge canonica: le false LEGGI e le contraffazioni formate per la prima volta dal CULTO ROMANO dal XII secolo in poi che costituiscono ora le leggi più alte della CHIESA CATTOLICA e del DIRITTO COMUNE. Il nome "Diritto Canonico" si traduce letteralmente come "la legge del falegname", un'ovvia associazione alla falsa affermazione di Gesù come falegname come creato per la prima volta dal CULTO ROMANO nella liturgia della CHIESA CATTOLICA dal XII secolo in poi. Poiché i cristiani affermano che Gesù è il Figlio di Dio e il più alto CORPO SOVRANO, per impostazione predefinita il diritto canonico afferma solo con il suo nome lo STATUS superiore sopra ogni altra LEGGE.

Legge naturale: la legge che definisce l'operazione della Volontà e Volontà del Divin Creatore secondo *Astrum Iuris Divini Canonum* mediante la sua esistenza nella Forma della materia e delle regole fisiche. Le leggi naturali definiscono il funzionamento e l'esistenza dell'universo fisico, si può dire che tutte le leggi positive valide derivano dalla legge naturale.

Nave: dal latino *vascellum* del XIII secolo che significa "piccolo contenitore" in quanto si riferisce a una NAVE o a un ESSERE UMANO. Dal latino precedente *vās* "vaso" e cella "piccola stanza/cavità". Una finzione legale creata dal Culto Romano come parte del DIRITTO MARITTIMO allo scopo di controllare il commercio. Nel DIRITTO MARITTIMO, un UMANO è considerato una "nave".

Nazionalità: [dal francese *nationalité*, derivazione di *national* "nazionale"]. Il fatto d'essere nazionale, di costituire cioè una nazione, di avere carattere di nazione. Con questo significato, si usa quasi esclusivamente nell'espressione principio di nazionalità, il principio per il quale ogni nazione, in quanto fondata su radici etniche, lingua, tradizione e storia comuni, dovrebbe essere costituita in uno stato politico indipendente e sovrano. Appartenenza a un determinato stato, detto in senso proprio di persone giuridiche o beni iscritti in pubblici registri, quali navi, aeromobili e simili, ma riferito spesso, sebbene impropriamente anche a individui, come sinonimo di cittadinanza.

Persona: dal latino *persona* del XIII secolo = "il carattere giuridico (fittizio) che rappresenta un individuo UMANO o CORPORAZIONE per CONSENSO". La persona è una norma fondamentale del diritto che descrive una finzione giuridica fondamentale, ovvero qualsiasi organizzazione individuale o formale soggetta alla Curia (tribunali) o ai tribunali minori. Fornendo il consenso senza costrizione, legalmente un individuo, una società e anche una nazione può essere considerata una PERSONA e quindi soggetta ai principi del diritto comune e del diritto commerciale (marittimo) del Vaticano/Culto Romano. Legalmente, il nome assegnato ad una Persona deve essere sempre in MAIUSCOLO per distinguere una "persona" da un uomo libero o da una società libera.

Persona giuridica: la raccolta unitaria e singolare di Proprietà, Diritti e Usi di un Trust creato per statuto, noto anche come Trust Corpus. Più comunemente, un corpo aziendale è conosciuto come una Corporation o una persona.

Privare: [dal latino *privare*, derivazione di *privus* "privo"]. Togliere a qualcuno qualcosa che è suo, renderlo privo, mancante, sprovvisto di qualcosa che possedeva, che gli era proprio o a cui comunque aveva diritto. Nel riflessivo, privarsi, rinunciare più o meno spontaneamente a qualcosa. Il participio passato privato è in genere adoperato con funzione verbale, più raramente aggettivale, nel significato di "reso privo, mancante, sprovvisto di qualche cosa".

Privata: tolta, espropriata.

Privato: l'aggettivo PRIVATO si usa in riferimento alla persona considerata come singolo individuo, senza tenere conto delle attività che svolge nella vita pubblica, politica o economica della società di cui fa parte. Privato si riferisce, inoltre, a ciò che appartiene a singoli cittadini o è gestito da loro, in opposizione a ciò che è pubblico. Ciò che è riservato a una sola persona o a una ristretta cerchia di persone. Si dice spesso anche di ciò che è strettamente personale. Quando viene usato con il valore di sostantivo, privato indica una

persona che non ha un incarico pubblico, o comunque una persona considerata come singolo cittadino. Può riferirsi anche, in generale, al settore dell'attività privata, oppure all'ambito personale di qualcuno.

Reale: [dal francese antico *reial*, che è il latino *regalis*. Di *re*, del *re* o dei *re*. Degno, proprio di un *re*, come aspetto maestoso e di dignità; che eccelle per doti e qualità superiori, per grandezza e importanza. In generale è d'uso antico e letterario, e ormai sostituito da *regale* (anche per evitare l'ambiguità con *reale*).

Santa Sede: il nome comune inglese della più alta PERSONALITÀ legale sotto il DIRITTO ROMANO e il DIRITTO COMUNE è *SEDES SACRORUM* (latino *Sedes* per sede/sede, *Sacrorum* per santo/santo diritto) altrimenti noto come Santa Sede e "SS", "fondata nel XIII secolo dall'antipapa Innocenzo IV e dal doge veneziano Giovanni (alias Francesco d'Assisi). Sotto entrambi DIRITTO ROMANO e COMMON LAW, tutte le personalità sono "possedute" dalla Santa Sede, anche comunemente noto come il Vaticano, che racchiude l'apparato giuridico attraverso il quale il primo Papa del CULTO ROMANO e la sua Curia dei Vescovi reclama sovranità su tutta la Terra.

Soggetto: [dal latino *subiectus*, participio passato di *subicere* "assoggettare" (composizione di *sub* "sotto" e *iacere* "gettare"). Antico: posto sotto, sottostante; anche sostantivato, ciò che sta sotto. Che è sottoposto, che deve sottostare all'autorità e al potere di altri, a istituzioni e condizioni generali o particolari.

Sovrano: governare e regnare come salvatore. Qualsiasi uomo o donna nominati a tale alto ufficio con sacro giuramento è obbligato a tre compiti antichi e primari, ovvero proteggere il regno, proteggere la legge e proteggere il popolo.

Stato: la più in alta condizione di proprietario immobiliare nel diritto romano (occidentale) che lo riconosce come possessore di confini territoriali politici e topografici e con giurisdizione sovrana sotto l'apparato parlamentare e di governo. Dal francese *estat* del 14° secolo "condizioni fisiche per quanto riguarda la forma o la struttura del paese, potere civile supremo e/o di governo come una personalità" similmente dal latino *status* del 13° secolo che significa *STATO* = "circostanze, le condizioni e/o attributi temporanei di una persona o di una COSA". A partire dal XV secolo, il patrimonio acquisì il significato aggiuntivo di "bene/beni attribuiti a PERSONA o COSA soggetta ad autorità legale superiore". L'intera Tenuta conosciuta e sconosciuta di [Nome Secondo Nome] del Clan [Cognome], noto anche come [primo secondo cognome] e tutte le sue varianti.

Suolo: [dal latino *solum*]. La superficie del terreno (su cui si cammina o si procede e si poggia). Suolo pubblico: quello che appartiene allo stato o ad altro ente locale ed è destinato a uso o servizio pubblico.

Territorio: [dal latino *territorium*, derivazione di *terra*]. Regione o zona geografica, porzione di terra o di terreno d'una certa estensione. In particolare, estensione di paese compresa entro i confini d'uno stato o che costituisce comunque un'unità giurisdizionale, amministrativa, ecc. Il territorio d'uno stato, quello in cui lo stato esercita la sua sovranità, comprendente, oltre la terraferma delimitata dai confini, il sottosuolo, le acque interne, il mare territoriale e il fondo di esso, e lo spazio atmosferico sovrastante sia la terraferma sia le acque territoriali. Territori franchi, le zone di uno stato che sono sottratte al regime doganale ordinario. Territorio internazionale, il cui statuto politico è garantito da più nazioni o che ha un regime politico-amministrativo controllato da più nazioni. Nell'organizzazione della Chiesa cattolica, territori di missione, i territori extraeuropei in cui si svolge l'attività missionaria, dipendenti dalla Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli. In alcuni stati federali, regione amministrata direttamente dal governo federale.

Umano: [dal latino. *humanus*, derivazione di *homo* «uomo»]. Dell'uomo, che è proprio degli uomini (in quanto distinti rispetto agli altri esseri animati o inanimati). Nel linguaggio politico, socialismo dal volto umano, attuato nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti i cittadini, e basato sul consenso popolare; spesso riferito ad animali per sottolineare caratteri fisici e anche psichici simili a quelli dell'uomo. Più genericamente, che appartiene agli uomini in quanto tali o riguarda gli uomini, o viene da essi, ecc. Che ha i sentimenti propri dell'uomo o che dovrebbero essere propri dell'uomo (in confronto alle bestie feroci). Che è conforme a sentimenti di equità e rispetto. Naturale nell'uomo, comprensibile e compatibile in un uomo. Che riguarda l'uomo (in quanto distinto dagli animali o dalle cose materiali), che ha l'uomo per oggetto. Come sostantivo maschile con valore neutro, ciò che è umano, che è proprio dell'uomo o che appartiene agli uomini.

Uomo: un UOMO è un essere umano adulto di sesso maschile, detto in contrapposizione a donna che invece è l'essere umano adulto di sesso femminile. Dal punto di vista biologico, il termine indica in particolare un individuo della specie *Homo sapiens*, un mammifero primate che si caratterizza per la posizione eretta, le mani con pollice opponibile, un cervello molto sviluppato, un linguaggio articolato e simbolico e la capacità di pensare e di trasmettere informazioni. Si può poi chiamare uomo una persona dotata di senno, serietà, fermezza o in genere di qualità tipicamente e tradizionalmente attribuite all'uomo.

Verità: dall'VIII secolo il norreno conferma la "fedeltà alle leggi degli dei". Dall'antico dio egizio *Thoth* il dio della saggezza e della fedeltà alle leggi religiose. A partire dal XIII secolo dall'inglese *triewe* "di persone ferme nell'adesione a un capo, a un principio o causa alle proprie promesse, o fede; fermo/leale nella fedeltà". Dei

significati originari della parola, i concetti più importanti sono lealtà e coerenza alle leggi religiose. In secondo luogo, è importante riconoscere che è la coerente dimostrazione di lealtà individuale che è alla base del significato più antico della parola "vero". A metà del XVI secolo, la verità ha confermato il suo status di termine scientifico con il significato "accordo con uno standard, un modello o una regola; esatto, accurato, preciso, corretto, giusto" (1550). Fu solo nel XVII secolo che la parola vero/verità assunse il significato aggiunto collegandola a un concetto FANTASTICO di una realtà sottostante e collegandola al concetto di fatto, essendo la definizione del XVII sec. "di un'affermazione o credenza coerente con FATTO d'accordo con la REALTÀ che rappresenta le cose così com'è. "In senso stretto giuridico, la verità è interpretata nel suo significato antico, in contrasto con il suo significato scientifico moderno, da qui il giuramento di un testimone è legalmente e letteralmente a verità/verità "fedeltà alle leggi degli dei".